



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33

P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584

www.amicidellaterra.it

amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

Lettera e documento scritto degli Amici della Terra alla X Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati con le motivazioni e il testo della proposta di emendamento al disegno di legge A.C. 2809 per la conversione in legge del DL 21/2026, ai fini dell'attuazione in Italia del regolamento 1787 del 2024 sulla riduzione delle emissioni di metano del settore energetico.

“Egregio Presidente e Relatore, gentili Vicepresidenti e Capigruppo, come Presidente dell'associazione ambientalista Amici della Terra, sono a chiedervi di valutare l'inserimento nel DL in oggetto di una norma in materia e di energia e ambiente, non estranee pertanto ai restanti articoli del DL, e in particolare a quelli del “Capo II misure urgenti in materia di gas”. In allegato motivazione e testo.

*“Tale norma è già stata approvata, come Disegno di legge, dal Consiglio dei Ministri lo scorso 30 giugno ma non ancora presentata al Parlamento, come collegato alla finanziaria 2025. Riguarda la designazione delle Autorità competenti per l'attuazione del Regolamento Europeo 2024/1787 per la riduzione delle emissioni di metano, che sarebbe dovuta avvenire lo **scorso 5 febbraio 2025**.*

*“Con il passare del tempo il provvedimento ha assunto sempre più caratteristiche di necessità ed urgenza e solo la sua rapida e certa approvazione permetterà all'Italia di **dare certezza agli operatori** che nonostante l'assenza di indicazioni operative hanno comunque iniziato ad assolvere ai propri compiti.*

*“Purtroppo, la mancata designazione delle Autorità competenti non permette al sistema nazionale del gas di confermare la riconosciuta leadership a livello europeo e quindi anche poter **incidere, presso la Commissione**, sulla migliore attuazione di quanto previsto dalle prossime impegnative scadenze previste dal Regolamento europeo in questione.*

“L'emendamento proposto è identico a quanto approvato dal CdM il 30 giugno 2025.

“Sul tema delle emissioni di metano Amici della Terra ha una campagna in corso dal 2019 e un tavolo di lavoro cui partecipano le istituzioni interessate, le imprese e le loro associazioni.

“Fiduciosa di un esito positivo della presente richiesta, restando a disposizione per ogni ulteriore necessità di chiarimento, invio i più cordiali saluti”.

Ing. Monica Tommasi Presidente Amici della Terra ONLUS



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33
P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584

www.amicidellaterra.it
amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

Proposta degli Amici della Terra di introduzione di un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 11 del Disegno di Legge AC n. 2809 "Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2026, n.21, recante misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico". Relazione illustrativa sull'emendamento con norme aggiuntive da inserire

Il Regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento Europeo e Consiglio del 13 giugno 2024 prevede interventi per la riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia, con scadenze organizzative e operative a carico degli Stati e degli operatori.

La prima di queste scadenze, lo scorso 5 febbraio 2025, prevedeva che gli Stati designassero le Autorità Competenti incaricate di dare seguito al Regolamento (UE) 2024/1787.

L'Italia non ha rispettato tale scadenza e la Commissione aveva avviato una procedura formale di infrazione. Ad oggi il Governo ha comunicato con una lettera alla Commissione che il MASE svolge le funzioni di Autorità competente per l'attuazione del Regolamento. Tale soluzione risulta insufficiente e inadeguata a supportare il sistema gas italiano per affrontare le prossime scadenze previste dal regolamento.

Il Consiglio dei ministri dello scorso 30 giugno 2025 ha approvato preliminarmente le norme richieste (due articoli) in un Disegno di legge dedicato ai temi dell'energia, reso pubblico. Le norme in questione risultano approvate dalla Ragioneria dello Stato ma non sono ancora state presentate al Parlamento, anche se il provvedimento è un collegato alla finanziaria 2025.

Nell'intenso dibattito pubblico sulla materia, i testi non hanno avuto contestazioni da parte dei soggetti coinvolti (Direzioni MASE, ISPRA, sistema ARPA, Acquirente Unico) e dagli operatori industriali interessati: produttori e di gas naturale e petrolio, importatori di metano e gestori di stoccaggi, rigassificatori e gasdotti in alta, media e bassa pressione.

L'inserimento delle norma citata nel presente decreto legge - qui riproposte integralmente - che riguarda anch'esso esclusivamente materie energetiche, è indispensabile per accelerare la loro approvazione e dare certezza a tutti i soggetti coinvolti, costretti ad ottemperare alle numerose impegnative scadenze che li riguardano in assenza delle indispensabili indicazioni tecniche e organizzative da parte delle Autorità competenti.

Più ancora, l'approvazione delle norme aggiuntive è indispensabile per vedere pienamente riconosciuto il ruolo di eccellenza del sistema gas naturale italiano nel contesto europeo e internazionale, sia per la sua efficienza sia per la sua compatibilità ambientale, oggi messe in ombra dalla mancata designazione delle Autorità competenti.

Il Regolamento prevede in particolare indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite, e non più solo le stime comunicate dagli operatori.

Il monitoraggio riguarda per l'Italia: 272.176 km reti locali di distribuzione del gas; 6.921 cabine di misura; 104.363 gruppi di riduzione finale; 35.436 km rete di trasporto nazionale; 861 pozzi produttivi di petrolio e gas a terra; 715 pozzi produttivi in mare; 497 pozzi che



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33
P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584

www.amicidellaterra.it
amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

alimentano 15 stoccaggi sotterranei; 81 centrali di raccolta e trattamento a terra del gas; 13 grandi impianti di compressione e spinta del gas in alta pressione; 5 terminali di rigassificazione (quattro a mare uno a terra); 112 piattaforme marittime; 17 teste pozzo sottomarine; 1.067 pozzi a terra e 538 in fondali marini chiusi negli ultimi 30 anni.

Testo dell'emendamento proposto, come approvato dal CdM del 30 giugno 2025.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente articolo 11 bis

ART. 11-bis

(Designazione delle autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2024/1787 in materia di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia)

1. Al fine di assicurare e monitorare il rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, in materia di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia, sono designate le seguenti autorità competenti:

a) il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

1) con riferimento alle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere *a)* e *b)*, del regolamento (UE) 2024/1787, da svolgere anche per il tramite delle Sezioni territorialmente competenti dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG). Ai fini di cui al presente numero, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha la facoltà di avvalersi, tramite apposite convenzioni, del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA), nonché di altri enti od organismi adeguatamente qualificati nello svolgimento delle predette attività;

2) con riferimento alle attività di cui all'articolo 1, paragrafi 2, lettera *c)*, e 3, del regolamento (UE) 2024/1787; a tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha la facoltà di avvalersi, tramite apposite convenzioni, del supporto della società Acquirente Unico S.p.A. con funzione di Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT);

b) ciascuna regione o provincia autonoma territorialmente competente, con riferimento all'attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera *d)*, del medesimo regolamento, che, a tal fine, ha la facoltà di avvalersi degli organi di polizia mineraria, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, lettera *a)* numero 1), del presente articolo, si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La copertura degli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, lettera *a)*, numero 2), del presente articolo è posta a carico dei soggetti esercenti le attività di cui all'articolo 1, paragrafi 2, lettera *c)*, e 3, del regolamento (UE) 2024/1787, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. Dall'attuazione del presente articolo, ad esclusione di quanto previsto al comma 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.